

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 NOV. 2002

ADDI 22 NOV. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROEILLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maric	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. - 1576 -

OGGETTO: VI° Piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura.
Legge n. 302/80, Credito peschereccio di esercizio. Criteri per la liquidazione delle domande.

SEGRETI

OGGETTO: VI° Piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura. Legge n. 302/89, Credito peschereccio di esercizio. Criteri per la liquidazione delle domande.

1576 22 NOV. 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale n.6 settembre 2002 n.1 riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 concernente "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca";

VISTA la D.G.R. n. 2199 del 30/10/2000, con cui vengono recepite le nuove funzioni amministrative sulla pesca ed acquicoltura afferenti al VI° Piano tra le quali il Credito Peschereccio di Esercizio, con decorrenza 1° gennaio 2000;

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, concernente il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" che tra gli obiettivi prevede, tra l'altro, il concorso pubblico nel pagamento degli interessi su prestiti a favore degli operatori del settore della pesca;

VISTA la legge 28 agosto 1989, n.302 e successive modificazioni, che disciplinano il Credito Peschereccio di Esercizio tramite il concorso pubblico nel pagamento degli interessi su prestiti a favore di imprese singole e associate, cooperative e loro consorzi, che esplicano l'attività di pesca ed allevamento, lavorazione trasformazione, commercializzazione dei prodotti ittici o di acquicoltura, nonché le attività connesse e collaterali;

VISTO il D.M. 25 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali concernente l'adozione del VI° Piano Nazionale della Pesca ed Acquicoltura 2000-2002;

VISTA la Circolare 11 febbraio 1998, n. 6232786, del Ministero per le Politiche Agricole che disciplina, ai sensi della Legge n. 302/89, le modalità di accesso al credito peschereccio di esercizio agevolato;

PRESO ATTO che la Commissione dell'Unione Europea, con decisione n.2001/C/19/05, ha ritenuto non compatibile con le regole di mercato il regime di aiuti afferenti il credito peschereccio di esercizio a partire dal 1° gennaio 2001;

CONSIDERATO che da tale data non possono essere più accolte le domande afferenti il Credito peschereccio di esercizio di cui alla L.302/89

VISTA la nota ministeriale n. 240249 del 30/03/2001 con cui la Direzione Generale della Pesca ed Acquicoltura trasmette alla Regione Lazio le domande afferenti il credito di esercizio a partire dal 1° gennaio 2000;

CONSIDERATO che deve essere concluso l'iter istruttorio per liquidare gli aventi diritto che hanno presentato domanda dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

RTENUTO di poter accogliere le domande trasmesse sia dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ovvero trasmesse agli uffici regionali che risultino istruite dagli Istituti di Credito, ai sensi della predetta Circolare MIPA n. 6232786 del 11/02/1998;

CONSIDERATO che i predetti Istituti di credito risultano essere convenzionati come da elenco trasmesso con nota ministeriale n. 241804 del 26 settembre 2002;

IL DIRETTORE
DELLA REGIONE LAZIO
Dott. Alberto Ferroni

IL DIRETTORE
del Dipartimento Economico Occupazionale
(D. Circolo Campioni)

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonello Tommarilli

1576 22 NOV. 2002

(10)

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare i criteri contenuti nell'allegato "Quadro di riferimento della materia del Credito peschereccio di esercizio"

RITENUTI detti criteri rispondenti alla normativa in materia;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2002 n. 9 concernente "bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002", che prevede il finanziamento per gli interventi regionali nell'ambito del VI° Piano Nazionale della Pesca;

ALL'UNITA' MI MITA':

DELIBERA

di approvare i criteri contenuti nel "Quadro di riferimento della materia del Credito peschereccio di esercizio", allegato parte integrante della presente deliberazione, per la liquidazione delle domande residue afferenti all'annualità 2000 in applicazione ed integrazione della legge 28 agosto 1989 n.302.

Con successivi atti dirigenziali saranno impegnate le somme per la liquidazione delle domande per le quali sussistono i termini e le condizioni sopracitate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

Y.M.

Men u Tommaso Nardini

IL DIRETTORE
DELLA REGIONE REGIONALE
Oliviero FERRONI

IL DIRETTORE
del Dipartimento Economico e Occupazionale
(Dr. Giorgio Campioni)

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonella Lannarilli

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA MATERIA DEL CREDITO PESCHERECCIO DI ESERCIZIO

La legge 302 del 28 agosto 1989 disciplina la materia del Credito peschereccio di esercizio, di durata fino a diciotto mesi, attraverso il concorso pubblico, nel pagamento di interessi di prestiti a favore di imprese singole e associate, cooperative e loro consorzi, che esplicano l'attività di pesca ed allevamento, lavorazione trasformazione, commercializzazione dei prodotti ittici o di acquicoltura, nonché le attività connesse e collaterali;

Questa legge e successive modificazioni ha risposto ad un vuoto legislativo sugli interventi di credito che discriminava fino ad allora gli operatori della pesca rispetto a quelli dell'agricoltura;

Successivamente il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ha dettato una disciplina comune delle operazioni di credito agrario e peschereccio, abrogando gran parte della legislazione in merito, nell'intento di rispondere all'esigenza di riforma del comparto creditizio e di semplificare le complesse procedure di accesso al credito.

Per il settore della pesca viene definita la "cambiale pesca" che mantiene la natura di credito speciale con l'obbligo della connotazione dello scopo del prestito richiesto, in seguito oggetto di ulteriori provvedimenti.

Successivamente, con l'avvio del processo di decentramento, alcune funzioni amministrative, a partire dal 1° gennaio 2000, vengono trasferite dallo Stato alle Regioni e specificatamente alcuni interventi relativi al VI Piano nazionale della pesca ed acquicoltura 2000/2002, tra cui anche il Credito peschereccio di esercizio;

Con il D.M. 25 maggio 2000 avviene il trasferimento alle Regioni di funzioni e risorse finanziarie e con DGR n. 2199 del 30 Ottobre 2000 si provvede al recepimento delle nuove funzioni amministrative sulla pesca ed acquicoltura;

La Commissione Europea, con decisione 2001/C 19/05 emana le linee direttrici degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura e non comprende tra le categorie di aiuti compatibili gli aiuti al Credito peschereccio di esercizio con validità a partire dal 1° gennaio 2001;

Alla luce di quanto premesso si verifica una situazione legislativa molto particolare in cui la Regione è chiamata ad applicare la legge 302/89 che di fatto non è più conforme dal 01.01.2001 alle nuove linee direttrici comunitarie in materia.

Allo stato dei fatti è necessario chiudere il regime di aiuti di cui alla legge 302/89 e provvedere al finanziamento di quelle domande ricadenti nel periodo compreso tra il 01.01.2000 e 31.12.2000, istruite positivamente, come dal legge, dagli Istituti di Credito che risultano convenzionati con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

NUOVI CRITERI

1) Data di presentazione della domanda

Le domande presentate ai sensi della L.302/89, a partire dal 01.01.01, non sono ammesse a finanziamento in quanto tali aiuti sono considerati non compatibili con le norme comunitarie in materia di mercato comune, decisione comunitaria (cfr. decisione comunitaria 2001/C 19/05).

2) Le domande trasmesse dal Mi.P.A.F., ovvero, inoltrate alla Regione Lazio con decorrenza dal 01.01.00 fino al 31.12.00 possono accedere alle agevolazioni previste dalla L.302/89 e succ. modificazioni purché conformi alla legge stessa ed alle direttive complessive in materia;

2) Soggetti beneficiari

L'agevolazione sul prestito di credito peschereccio è richiesta da imprese singole e associate, da cooperative e loro consorzi che si propongono l'attività di pesca ed allevamento, la lavorazione, la trasformazione la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici o di acquicoltura, nonché le attività connesse e collaterali a quelle sopra citate.

3) Iniziative finanziabili a condizioni agevolate

Sono considerate finanziabili le attività volte al perseguimento delle seguenti finalità:

IL DIRETTORE
DELLA REGIONE REGIONALE
Della Regione Lazio
CERRONI

IL DIRETTORE
del Dipartimento Economico Occupazionale
(D. Giorgio Campioni)

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonello Annarilli



Manc. Treno S. Anna - 1/11/02

a) prioritarie

- manutenzione ordinaria e/o gestione dei moto pescherecci adibiti alla pesca o asserviti agli impianti di acquicoltura, comprese quelle relative ai dispositivi ed alle attrezzature di bordo;
- manutenzione ordinaria e/o gestione degli impianti di allevamento, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

b) non prioritarie:

le attività connesse e collaterali individuate, oltre che dall'art 43, comma 3, del decreto legislativo n. 385/93, anche con delibera del 22 aprile 1995 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Non possono essere ammesse a finanziamento spese quali: acquisto di carburante e/o ghiaccio, spese gestionali e di funzionamento, e tutte le altre tipologie di spesa escluse dalle normative comunitarie.

4) Condizioni e modalità del prestito

Il prestito è concesso entro i seguenti limiti fissati dall'art. 3 del decreto interministeriale dell'11 marzo 1997:

- a) sino al 50% del fatturato dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente la presentazione della domanda, e comunque fino ad un massimo di lire 1.000 milioni (516.457euro)
- b) sino al 30% dei ricavi indicati nel bilancio di previsione riferito al terzo anno di gestione a regime, se trattasi di imprese di recente costituzione e comunque fino ad un massimo di lire 1.000 milioni (516.457euro)

Inoltre il prestito non deve avere durata superiore a diciotto mesi.

Per l'ammissibilità ai prestiti è necessario che i motopescherecci siano iscritti nel registro delle navi minori e dei galleggianti o nel registro delle matricole, che gli impianti siano in regola con la certificazione di agibilità e che i soci delle cooperative e delle associazioni siano regolarmente iscritti nei libri societari, ovvero nei libri previsti dalle norme di legge.

I beni oggetto dell'agevolazione non possono essere distolti dalla loro destinazione né alienati per l'intera durata del finanziamento.

5) Tasso

I prestiti sono regolati a tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, determinato ai sensi del D.M. Tesoro del 21.12.1994, ovvero al tasso di finanziamento bancario qualora questo sia inferiore al primo.

L'agevolazione, assegnata al momento della presentazione della domanda, è pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento medio e quella calcolata a tasso agevolato.

Il tasso di riferimento medio rappresenta il tasso relativo ai primi venti giorni del mese che precede il semestre di intervento ed è fissato:

- a) 1-20 dicembre 1999, TRM(4,68%) per il semestre gennaio/giugno 2000;
- b) 1-20 giugno 2000, TRM(5,64%) per il semestre luglio/dicembre 2000

6) Liquidazione del contributo

Il calcolo dell'agevolazione e l'atto di liquidazione sono di competenza dall'Ufficio Pesca della Regione LAZIO che verifica gli atti, provvede alle eventuali integrazioni ed emette l'atto di liquidazione a favore del beneficiario come da art.5 del D.M. 11 marzo 1997.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 17 febbraio 1982, n. 41 -Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
- Legge 28 agosto 1989 n. 302 - disciplina del credito peschereccio.
- Decreto Interministeriale 12/03/90 di attuazione della l. 302/89.
- Decreto interministeriale 11/03/97 di attuazione della l. 302/89.
- Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- Circolare MI.P.A.F 11 febbraio 1998, n. 6232786.
- Circolare di attuazione del decreto 11 marzo 1997.
- D.M. 25 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, VI° Piano Nazionale della Pesca ed Acquicoltura 2000-2002.
- Decreto 29 Dicembre 2000 con il quale il Mi.P.A.F. trasferisce alle Regioni, per l'anno 2000, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei settori di intervento determinati dal VI° Piano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
Dott. ALBERTO CERRONI

IL DIRETTORE
del Dipartimento Economico e Occupazionale
Dott. Giorgio Capponi

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonelli Annarilli



Mano
Tasso
Cerroni

NORMATIVA COMUNITARIA

-Linee direttrici degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura (2001/C 19/05).

NORMATIVA SUL TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE ALLA REGIONE

-D.lg.vo. 4 giugno 1997 n. 143 " conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca.

-D.G.R. N. 2199 del 30.10.2000, concernente il recepimento regionale di nuove funzioni amministrative nel settore della pesca ed acquicoltura, tra cui la gestione della materia del credito peschereccio di esercizio.

-L.R. 16 aprile 2002, n.9 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 che stanziava al capitolo B12108, la somma necessaria al finanziamento degli interventi afferenti il VI Piano.

Non è tenuto conto di questo

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
Dot. **Alberto CERONI**

IL DIRETTORE
del Dipartimento Economico e Cooperazione
(Dr. **Ugo Campanini**)

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonella Lannarilli